

Contributi - Omissione contributiva - Contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli - Determinazione - Criteri - Dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - Salari medi predeterminati - Onere probatorio dell'INPS - Limiti.

Corte di Cassazione - 16.02.2015 n. 3053 - Pres. Stile - Rel. Maisano - T.F. e altri (Avv. Gaudio) - INPS (Avv.ti Mittoni, Sgroi, D'Aloisio, Maritato).

In tema di omissione contributiva per i lavoratori agricoli, la pretesa dell'Istituto previdenziale si fonda sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro agricolo che, in ottemperanza alle previsioni normative di settore, sono tenuti a presentare all'INPS modelli predisposti per le dichiarazioni trimestrali dei lavoratori agricoli occupati, sulla cui base sono calcolati i contributi dovuti tenendo conto di salari medi predeterminati, sicché nessun ulteriore onere probatorio incombe sull'Ente previdenziale.

FATTO - Con sentenza pubblicata il 30 luglio 2010 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 4 giugno 2008, ha rigettato l'opposizione proposta da T.F. avverso la cartella esattoriale notificatagli dalla SO.GE.T. S.p.a. in data 23 aprile 2001 e relativa all'iscrizione a ruolo di crediti vantati dall'INPS a titolo di omissione di contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli inerenti agli anni dal 1993 al 1999. La Corte territoriale ha considerato la genericità della contestazione della quantificazione del debito contributivo per altro dovuta per legge sulla base delle stesse dichiarazioni dell'interessato. In particolare il T. non ha contestato i presupposti di fatto dell'obbligazione contributiva, per cui la quantificazione del debito deriva per legge con la semplice applicazione dei salari presunti in mancanza, anche su questo punto, di alcuna specifica lamentela sull'eventuale sperequazione.

Il T. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi. Resiste l'INPS con controricorso. La SO.GE.T. è rimasta intimata.

DIRITTO - Con il primo motivo si lamenta violazione di norme di diritto in relazione all'art. 345 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che il giudice dell'appello avrebbe disatteso i principi relativi all'onere della prova in materia contributiva fondando la propria decisione esclusivamente sul principio della non contestazione. Inoltre si assume che l'INPS avrebbe introdotto elementi difensivi nuovi riguardo alla determinabilità del debito contributivo per legge.

Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si lamenta che la difesa dell'opponente era stata conseguente alla mancata specificazione delle ragioni del credito da parte dell'INPS che aveva invece l'onere della prova relativa.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c., e art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si assume l'omessa osservanza di detto art. 2697 in materia di onere della prova nei giudizi di opposizione a cartelle esattoriali, non avendo l'INPS fornito la prova del proprio credito.

I tre motivi vanno esaminati congiuntamente riguardando tutti l'onere probatorio in materia di contributi relativi a lavoratori agricoli.

I motivi sono infondati. La pretesa contributiva dell'INPS è fondata sulle dichiarazioni rese dagli stessi datori di lavoro agricolo che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia, sono tenuti a presentare all'INPS modelli predisposti per le dichiarazioni trimestrali dei lavoratori agricoli occupati, e, sulla base di tale documentazione predisposta dallo stesso datore di lavoro, l'INPS calcola i contributi dovuti considerando salari medi, pure previsti dalla legge. Pertanto nessuna contestazione è possibile con riferimento alla richiesta contributiva dell'INPS essendo questa fondata, da un lato, sulle dichiarazioni degli stessi datori di lavoro e, dall'altro, su

salari medi predeterminati. Conseguentemente nessun ulteriore onere probatorio può incombere sull'INPS che legittimamente, nel caso in questione, ha azionato il proprio diritto al pagamento dei contributi con l'emissione della cartella di pagamento oggetto dell'opposizione che è stata, quindi, legittimamente rigettata dalla Corte territoriale.

Le spese di giudizio relative all'INPS seguono la soccombenza, mentre nulla si dispone sulle spese relative alla SO.GE.T. che non si è costituita.

(Omissis)
